

PROGETTO EOLICO "POSTICCIOLA AMPLIAMENTO"



Regione Puglia

Comune di Stornara (FG)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI STORNARA LOCALITA' "POSTICCIOLA"

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

Lettura del PUTT/p - Relazione

Proponente: Progettazione: STUDIO DI INGEGNERIA ing, MARIANO MARSEGLIA REGIONE PUGLIA PARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - INNOVAZIONE Ing. MARSEGLIA Mariano via N. Sacco 19, 71045 Orta Nova (FG). Tel. 338-8600146 - ISTRUZIONE - FORMAZIONE E LAVORO -E-mail: ing.marianomarseglia@gmail.com SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI INERGIA S.p.a. La presente copia, composta da nº....20... facciate. é conforme all'originale, depositato presso la Sezione Sede Operativa: Via Cola D'Amatrice nº 1 Infras rutture Energetiche e Digitali. 63100 ASCOLI PICENO Ing. Mariano MARSE Tel.: 0736/342490 Fax: 0736/341243 Bart 2 .- 12-.. 2018 L'INCARICATO Sede legale: Via Arno. 21 - 00198 ROMA Tel.: 06/97746380 Fax: 06/97746381 www.inergia.it e-mail_info@inerg Questo elaborato, parte integrante del progetto definitivo, è allegato all'atto COLLABORATORI: Dirigenziale della Sezione Infrastrutture Geom. Claudio ZINGARELLI Ing. Giovanna SCUDERI Energetiche e Digitali.

Scala: Formato Stampa: Tipo Progetto Fase Categoria Cont. Rev.									
	1	Scala:	Formato Stampa:	Tipo	Progetto	Fase	Categoria	Cont.	Rev.
				EO	TC2	PD	CPA	0 3	D

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:	
Α	Mar.2009	Prima Emissione	TAZZOLI	CORRADETTI	CAIROLI	
В	Apr.2011	Revisione per informatizzazione	TAZZOLI	CORRADETTI	CAIROLI	
С	Gen.2014	Revisione per procedura V.I.A.	MARSEGLIA / ZINGARELLI	CORRADETTI	CAIROLI	
D	Mag.2018	Adeguamenti Formulati in Conferenza di Servizi	MARSEGLIA / ZINGARELLI	CORRADETTI	CAIROLI	

PREMESSA

La presente relazione ha il fine di verificare le prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio relative al progetto del parco eolico proposto dalla società **INERGIA S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Arno, n. 21.

L'area oggetto di indagine ricade nella Provincia di Foggia, nel territorio comunale di Stornara, in cui insistono gli aerogeneratori in progetto.

Il progetto in esame è stato presentato dalla società, in data 30/03/2009 all'ufficio Servizio Ambiente della provincia di Foggia, per l'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

Con la Determina del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n. 1881 del 05/09/2013, l'intervento è stato assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A., in considerazione dell'adeguamento ai criteri della DGR n. 2122/2012 e dei criteri per la verifica di assoggettabilità previsti nell'Allegato V Parte II D.lgs. 152/2006, ossia dimensioni, cumulo di altri progetti, disturbi ambientali.

Preso atto di quanto richiesto dal Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, in data 07/02/2014 è stato presentato lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.).

Inoltre è stato revisionato il tracciato e le opere di connessioni alla rete, in seguito al ricevimento e successiva accettazione della Soluzione Minima Tecnica Generale (STMG) del gestore di rete, Terna Spa. La STMG prevede il collegamento alla RTN dell'impianto oggetto del presente studio, utilizzando la sottostazione elettrica nel territorio di Stornara, composta da una Sottostazione di Trasformazione e Consegna MT/AT (lato utente) ed una Sottostazione di smistamento Terna da 150 kV (lato RTN), opere già realizzate nel 2012, previa realizzazione di:

- 1. Una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Cerignola-Ortanova";
- Due brevi raccordi aerei 150 kV della S/E di Stornara all'attuale elettrodotto 150 kV Cerignola - Ortanova;
- 3. Due nuovi elettrodotti aerei 150 kV dalla S/E di Stornara alla futura S/E di trasformazione 380/150 kV ubicata nel Comune di Cerignola (FG);
- 4. Una SE RTN a 380/150 kV inserita in entra- esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia-Palo del Colle (già autorizzata con Determina Dirigenziale n.176 del 29/06/2011).

La Stazione elettrica di smistamento 150 kV, sarà ubicata nel Comune di Stornara (FG), in Contrada Schiavone, al foglio di mappa n. 4, per la connessione verranno realizzati due brevi raccordi aerei a 150 kV in entra/esce sull'attuale elettrodotto 150 kV "Cerignola – Ortanova".

Gli elettrodotti aerei paralleli in semplice terna a 150 kV dalla S/E di smistamento di Stornara alla futura S/E di trasformazione 380/150 kV di Cerignola, attraverserà il territorio dei Comuni di Stornara, Ortanova e Cerignola.

In data 06 ottobre 2015 con determina dirigenziale n. 2283 la Provincia di Foggia – Settore Ambiente ha espresso parere favorevole di VIA, per la realizzazione del parco eolico limitatamente per gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. 1-2-5-6-7.

In data 16/05/2018 con prot. 2079 la Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava, a tutti gli Enti, la conclusione positiva del procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03.

I terreni sui quali si installerà il parco eolico, della superficie complessiva di circa 200 ettari, ricadono in località Posticciola, a sud-est del centro abitato di Stornara ad una distanza minima dallo stesso superiore a un 1 km, collocandosi in media a circa 2 km dal centro urbano.

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dalle pale con annessi cavidotti di interconnessione interno ed esterno, interessa il territorio comunale di Stornara, così come la Sottostazione AT/MT di consegna, già esistente, ricade nel territorio di Stornara.

IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO – PAESAGGIO (PUTT/P)

In Regione Puglia il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.) approvato con delibera Giunta Regionale n° 1748 del 15 Dicembre 2000, in adempimento di quanto disposto dalla legge n. 431 del 8 Agosto 1985 e dalla legge regionale n.56 del 31 Maggio 1980 è stato superato dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR) approvato.

In ogni caso di seguito viene esaminato il PUTT in relazione all'intervento progettuale poiché in vigore all'epoca della presentazione del progetto.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), unitamente alla Legge regionale n. 20 del 7 ottobre 2009, "Norme per la pianificazione paesaggistica", hanno innovato la materia paesaggistica, con riferimento tanto ai contenuti, alla forma e all'iter di approvazione del piano paesaggistico, quanto al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il P.U.T.T./P. è uno strumento di pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, che ha la finalità primaria di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali ed in particolare di quelle paesaggistiche.

Il P.U.T.T./P. ha integrato gli ordinamenti vincolistici già vigenti sul territorio ed introdotto nuovi contenuti normativi, in particolare, "indirizzi di tutela" volti a tutelare i valori paesaggistici dei

cosiddetti Ambiti Territoriali Estesi e "prescrizioni di base" volte a tutelare i cosiddetti Ambiti Territoriali Distinti, ovvero le componenti paesaggistiche "strutturanti" l'attuale assetto paesistico-ambientale.

Il Piano perimetra ambiti territoriali di differente valore, classificati da A ad E come segue:

- ambito di valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- ambito di valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- ambito di valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- ambito di valore relativo ("D"), laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;
- ambito di valore normale ("E"), laddove è comunque dichiarabile un significativo valore paesaggistico ambientale.

I terreni e gli immobili ricadenti all'interno degli ambiti da "A" a "D" sono sottoposti a tutela diretta dal Piano, che definisce degli indirizzi di tutela, delle direttive di tutela e delle prescrizioni di base. Gli indirizzi di tutela, costituenti il primo livello dell'apparato normativo, si applicano in modo diretto agli ambiti territoriali; le direttive di tutela, costituenti il secondo livello, sono da recepire negli strumenti di pianificazione sottordinati e si applicano in modo articolato in relazione al sistema specifico di aree omogenee ed allo strumento urbanistico; le prescrizioni di tutela, terzo ed ultimo livello dell'apparato normativo, si applicano in relazione al sistema omogeneo ed al bene specifico e sono da osservare nella formazione dei sottopiani, dei pareri e nel rilascio delle autorizzazioni.

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dalle pale con annessi cavidotti interni di interconnessione e cavidotto esterno, interessa il territorio comunale di Stornara, anche la sottostazione esistente ricade nel territorio di Stornara.

Con riferimento specifico alle aree interessate dalle previsioni progettuali, sono state a fondo indagate e valutate le previsioni riportate nelle tavole degli Ambiti Territoriali Estesi alla scala 1:25,000.

Nell'area interessata dal progetto del parco eolico, il PUTT/P individua un unico ambito sottoposti a tutela diretta di tipo "C" in corrispondenza del tracciato del tratturello "Cerignola – Ponte di Bovino", lungo il quale corre un tratto del cavidotto interno. Inoltre a destra dell'area, sempre esternamente all'impianto, vi è il tratturo "Braccio Cerignola – Ascoli", che si trova ad una

distanza minima dall'impianto di oltre 350m.

Nessun aerogeneratore risulta a distanza inferiore ai 200 m dai suddetti tratturi.

Nessun aerogeneratore è ubicato in ambiti estesi individuati dal PUTT/P.

Per quanto non costituenti ambiti estesi, l'area è caratterizzata anche dalla presenza di un reticolo idrografico, il cui corso d'acqua "Marana Castello", il quale, anche se non cartografato dal PUTT, risultano comunque negli elenchi allegati al piano ed in quanto tale, è ugualmente da sottoporre a tutela.

In particolare la Marana Castello, rientra negli elenchi delle acque pubbliche (categoria "A" del PUTT).

In particolare il sopradetto corso d'acqua risulta esterno all'area di impianto, ad una distanza sempre superiore ai 150 m.

In generale, con riferimento all'area sottoposta ad ambito di tipo "C", è evidente come l'imposizione sull'area oggetto di intervento di una "tutela diretta", non rappresenta certo un vincolo di immodificabilità assoluta, ma subordina l'esecuzione degli interventi all'acquisizione del parere degli enti competenti.

Inoltre, lì dove l'ambito è determinato dalla presenza di alvei fluviali, sono le stesse aree, con riferimento agli indirizzi di tutela che verranno successivamente descritti, che vanno preservati.

Negli ambiti di valore rilevante "C" la tutela del bene è tendente alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; per cui massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

Oltre quanto precedentemente asserito, dove l'ambito è determinato dalla presenza dei tratturi, vincolati archeologicamente, per questi, individuati nel piano tra le "zone archeologiche", comprensive dei beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del Titolo I del D.vo n.490/1999, la loro tutela è preservata in relazione all'osservanza di quanto prescritto negli indirizzi di tutela che verranno successivamente descritti.

Le Direttive di Tutela e le Prescrizioni di Base

Con riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli artt. 3.02, 3.03 e 3.04 dell'apparato normativo, il PUTT/P fornisce, al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico – ambientale, le direttive di tutela riportate nell'art. 3.05.

Preliminarmente il PUTT precisa che le aree e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal

Piano. Per questi valgono i seguenti obiettivi di tutela:

- > non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01;
- > non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per effetto di pianificazione in assenza del parere paesaggistico di cui all'art.5.03;
- > non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art.4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.04.

Con riferimento alle direttive di tutela il PUTT/P prevede che gli strumenti di pianificazione sottordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistica individuando e perimetrando le componenti (area di pertinenza) negli Ambiti Territoriali Distinti dei sistemi definiti nell'art. 3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela.

Più specificamente per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistici del territorio regionale, prescrivendo (nell'ambito C oggetto di indagine):

✓ negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile "C", in attuazione degli indirizzi
di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del
territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto
idrogeologico delle relative aree;

Con riferimento invece al sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti strutturanti del paesaggio di riconosciuto valore scientifico e/o di importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica, sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli Ambiti Territoriali Estesi sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio di strutture vegetanti autoctone. Viene inoltre, con riferimento all'ambito C presente nell'area di indagine, prescritto che:

✓ negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile "C", in attuazione degli indirizzi
di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno
resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema
botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la
conservazione del suolo.

Con riferimento infine al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli Ambiti Territoriali Estesi, i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Viene inoltre, con riferimento agli ambiti C che interessano l'area di indagine, prescritto che:

✓ negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile "C", in attuazione degli indirizzi
di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui al citato art.3.04, va evitata ogni
alterazione di destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di
contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e
valorizzazione.

Il piano propone i dovuti approfondimenti all'interno delle norme e che nel seguito vengono riproposti con specifico riferimento a quanto di attinenza al progetto in esame.

Per quanto non presenti ambiti estesi, l'area è caratterizzata anche dalla presenza di un reticolo idrografico, la Marana Castello, il quale, anche se non cartografato dal PUTT, risulta comunque negli elenchi allegati al piano ed in quanto tale, è ugualmente da sottoporre a tutela.

Il piano propone (ART.3.08) i dovuti approfondimenti all'interno delle norme e che nel seguito vengono riportati, con riferimento ai fiumi, torrenti, sorgenti, foci, laghi naturali e artificiali; il Piano definisce altresì beni assimilati le gravine e le lame.

Con riferimento all'ART. 3.08.2 "INDIVIDUAZIONE", i fiumi, i torrenti, le gravine e le lame, sono suddivisi in due classi in rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza assoluta del territorio attraversato:

- > classe 1.1: territorio montano con pendenza superiore al 30%;
- > classe 1.2: territorio montano con pendenza inferiore al 30%;
- > classe 2.1: territorio non montano con pendenza superiore al 30%;
- > classe 2.2: territorio non montano con pendenza inferiore al 30%.

L'appartenenza delle aste dei corsi d'acqua alle classi sopra indicate viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutte l'appartenenza alla classe 2.2.

Ai fini della tutela dei corsi d'acqua e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

a. "area di pertinenza" comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto),

e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato;

b. "area annessa" a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, in modo non necessariamente simmetrico in rapporto alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri, da una fascia della profondità (costante per tutta la lunghezza del corso d'acqua), pari a metri 150.

Nella "area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si individuano i piani e/o i progetti e interventi non autorizzabili e quelli autorizzabili, con le opportune prescrizioni.

In particolare, per il progetto del parco eolico in esame, il piano prevede che **Sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

> infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purchè la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

Nella "area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05; a loro integrazione, si individuano i piani e/o i progetti e interventi non autorizzabili e quelli autorizzabili, con le opportune prescrizioni di base. In particolare, per il progetto del parco eolico in esame, il piano prevede che Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

> infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica.

Nella cartografia del PUTT nell'area d'indagine sono altresì presenti alcuni "cigli di scarpate".

Per quel che riguarda il regime di tutela individuato nel Piano per i suddetti elementi geomorfologici, si riporta quanto segue.

All'ART. 3.09.2 "INDIVIDUAZIONE", il Piano suddivide i cigli di scarpata e/o crinali in due classi in rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza assoluta del ciglio/crinale:

- > classe 1.1: ciglio/crinale montano con pendenza superiore al 30%;
- > classe 1.2: ciglio/crinale montano con pendenza inferiore al 30%;
- > classe 2.1: ciglio/crinale non montano con pendenza superiore al 30%;
- > classe 2.2: ciglio/crinale non montano con pendenza inferiore al 30%.

L'appartenenza dei cigli/crinali alle classi sopra indicate viene definita in sede di formazione dei

Sottopiani e degli strumenti urbanistici; in loro assenza si assume l'appartenenza per tutti i cigli/crinali alla classe 2.2.

Per tale classe 2.2, ai fini della tutela e delle applicazioni delle prescrizioni di base, il Piano individua il regime di salvaguardia per l' "area annessa" su due lati. Per ciascuno dei lati, la fascia da perimetrare dalla linea di ciglio/versante, deve essere pari a 50 m.

Nell' "area annessa" al ciglio di scarpata e/o crinale, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'ART. 2.02, p.to 1.3 e le direttive di tutela di cui all'ART. 3.05, p.to 2.3.

A loro integrazione si applicano le prescrizioni di base di cui all'ART. 3.08, p.to 4.2 che di seguito vengono riportate con riferimento al progetto in esame:

- Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia e i caratteri colturali e d'uso del suolo; più in particolare non sono autorizzabili:
 - > l'eliminazione delle essenze a medio e alto fusto e di quelle arbustive;
 - > la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamentoo di tracciati esistenti.
- Sono autorizzabili piani, progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
 evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino
 solo trasformazioni compatibili con le prescrizioni urbanistiche.
- 3. Sono autorizzabili piani, progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
 - > Infrastrutture viarie carrabili e tecnologiche con:
 - adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
 - formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico;
 - 3. le infrastrutture a rete completamente interrate;
 - 4. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche.

Il Piano riporta al CAPO IV - COMPONENTI STORICO-CULTURALI, all'ART. 3.15 – per le ZONE ARCHEOLOGICHE i dovuti approfondimenti all'interno delle norme, come di seguito viene riportato.

Il Piano definisce "zone archeologiche" i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del Titolo I del D.vo n.490/1999. Per la "zona archeologica", rappresentate nell'area di interesse dal Tratturello Cerignola – Ponte di Bovino, costituente un vincolo archeologico, ai fini della tutela e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

a. "area di pertinenza" costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico; essa

viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume l'indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa" costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto) sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia di larghezza costante di 100 metri.

Nella "area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base, in riferimento dal progetto del parco eolico in esame:

- 4. Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti:
 - > ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
 - > escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 cm).
- 5. Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
 - > infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione dei reperti.

Nella "area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05; a loro integrazione, si individuano i piani e/o i progetti e interventi non autorizzabili e quelli autorizzabili, con le opportune prescrizioni di base.

Per quanto riguarda il progetto del parco eolico in esame il piano ritiene che sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

· infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito.